



9382 2018

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
intermediazione finanziaria

Composta da

Maria Cristina Giancola · Presidente -
Laura Tricomi · Consigliere -
Giulia Iofrida · Consigliere -
Rosario Caiazzo · Consigliere -
Paolo Fraulini · Consigliere est

R.G.N. 17223/2014

Cron. 9382

CC - 02/02/2018

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17223/2014 R.G. proposto da

c.v.o.c.l.

[redacted] già [redacted]
[redacted], soggetta a direzione e coordinamento del
[redacted], rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted], con domicilio eletto presso il suo studio
in [redacted] giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

[redacted]
[redacted], rappresentati e difesi dall'avv.
[redacted] con domicilio eletto presso il suo studio in
[redacted] giusta procura in calce al
controricorso.

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 39/2/14
depositata il 6 febbraio 2014.

ces
230
2018

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato risolti i contratti di acquisto di titoli mobiliari sottoscritti tra i controricorrenti e la [REDACTED] per grave inadempimento di quest'ultima che veniva condannata a risarcire a [REDACTED] la somma di euro 57.313,22, a [REDACTED] la somma di euro 13.466,23 e a [REDACTED] la somma di euro 19.238,18, oltre accessori.

2. Il giudice di appello ha rilevato che la domanda di nullità e di risoluzione può avere per oggetto non solo il contratto quadro di negoziazione, bensì anche solo i singoli ordini di acquisto; che nel merito sussisteva il grave inadempimento della banca connesso alla carente e generica informazione offerta ai clienti sulla tipologia dei titoli negoziati (bond argentini), in presenza di un profilo soggettivo di rischio basso e dell'evidente inadeguatezza dell'operazione.

3. Avverso tale sentenza [REDACTED] ricorre con un motivo, resistito da [REDACTED] con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis1 cod. proc. civ

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. (360, comma 3, c.p.c.)» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe ritenuto che oggetto della risoluzione per inadempimento (così come della declaratoria di invalidità) possano essere i singoli ordini e non anche il solo contratto quadro di negoziazione.

2. La controricorrente ha argomentato e chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.



3. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio, cui va data continuità condividendosi le ragioni, secondo cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro (Sez. 1 - Sentenza n. 20620 del 31/08/2017; Sez. 1 - Sentenza n. 20617 del 31/08/2017; Sez. 1 - Sentenza n. 16861 del 07/07/2017; Sez. 1 - Sentenza n. 12937 del 23/05/2017), senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro (Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016). La discriminante tra possibilità di risoluzione dei singoli ordini rispetto alla necessità di risoluzione del contratto quadro è stata identificata nella diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari; se esso si colloca in epoca antecedente rispetto alle operazioni di investimento comporta la risoluzione dell'intero rapporto; in caso contrario è possibile dichiarare risolti i singoli ordini impartiti alla banca (Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016). Nel caso di specie la ricorrente deduce l'impossibilità della risoluzione degli ordini, in quanto allega (a pagina 17 del ricorso) che i titoli oggetto della domanda non sarebbero più stati nella disponibilità dei clienti all'epoca della pronuncia di risoluzione. Ma tale deduzione non è rispettosa dei canoni di completezza previsti dagli artt. 366, comma primo, n. 6 e 369, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. in quanto non indica quando e dove tale argomentazione sia stata sollevata in precedenza nel corso del giudizio, atteso che l'unico riferimento ivi contenuto è alla pagina



13 della sentenza impugnata che tuttavia contiene un'argomentazione limitata a spiegare la ragione della mancata pronuncia di restituzione e non specificamente della questione dell'impossibilità di pronunciare la risoluzione.

4. La soccombenza regola le spese

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna [redacted] al rimborso in favore dei controricorrenti [redacted] [redacted] spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.600,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'art.13 co. 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2018.

Il Presidente

Maria Cristina Giancola

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 16 APR 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone